

**DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL
CENTRO STORICO DEL COLLE**

1) FINALITA'

Il presente disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni al transito e sosta nella ZTL a titolo gratuito, così come previsto dall'art. 7 c.9 del Dl.gs. n.285/92.

2) ZONA A TRAFFICO LIMITATO Delimitazione e modalità

Nel centro storico del colle di Montesilvano (area ricompresa tra Piazza Calabresi e Largo Belvedere) è istituita la ZTL . Detta zona è interdetta alla circolazione ed alla sosta di tutti i veicoli a motore ed a trazione animale, fatte salve le eventuali autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie previste dai successivi articoli.

L'orario di funzionamento della ZTL è dalle ore 19,00 alle ore 01.00 dei giorni feriali e festivi.

Sono consentite le operazioni di carico e scarico merci, esclusivamente nei seguenti orari: dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

3) CATEGORIE CHE NECESSITANO DI SPECIFICO CONTRASSEGNO

Sono esclusi dal divieto di transito e/o sosta derivante dalla disciplina della ZTL, purchè muniti di apposito contrassegno, da rilasciarsi secondo le modalità previste dalla presente disciplina, le seguenti categorie di veicoli:

- a) veicoli di proprietà di cittadini residenti o domiciliati nel centro storico del colle dotati di garage o posto auto interno
- b) veicoli di proprietà di cittadini non residenti o domiciliati nel centro storico del colle con disponibilità certificata di garage o posti auto interno
- c) veicoli di titolari di attività commerciali o artigianali, dotati di garage o posto auto privato interno
- d) veicoli di proprietà del personale religioso solo al fine di accedere all'interno delle aree pertinenziali alla chiesa
- e) veicoli di proprietà (max 2 per nucleo familiare) dei cittadini residenti o domiciliati nella ztl che, pur non dotati di garage o posti auto interno, possono sostare negli appositi spazi delimitati

I proprietari di veicoli muniti del contrassegno per il solo transito che necessitano di effettuare operazioni di carico e scarico potranno sostare in prossimità delle residenze, per il periodo necessario all'operazione di carico e scarico e comunque non superiore a 30 minuti e previa esposizione del disco orario.

Durante il periodo di vigenza della ZTL (19.00/01.00) è prevista la possibilità di sosta nella ZTL del Colle, negli spazi delimitati, utilizzando l'apposito contrassegno.

4) CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO

In deroga al divieto è consentito il transito in ZTL alle seguenti categorie di veicoli, senza esposizione del contrassegno identificativo:

- a) veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie purchè muniti dell'apposito contrassegno
- b) veicoli del trasporto pubblico locale in servizio di linea
- c) taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone presenti all'interno della ZTL
- d) veicoli delle forze di polizia o in servizio di emergenza o di pronto soccorso
- e) veicoli di servizio di Enti Pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio all'interno della ZTL (es. Asl, Poste, Gestori telefonia, Enel, macchine operatrici ecc. purchè vi sia la necessità di accesso per motivi di servizio e solo per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni)
- f) veicoli di chi effettua interventi di manutenzione, non in regime di urgenza, per privati ed ha la necessità di avere il veicolo attrezzato per l'intervento, può accedere all'area e sostarvi solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni relative;
- g) auto funebri per trasporto feretri
- h) veicolo per matrimonio
- i) veicoli di medici in visita a domicilio nella ZTL: deve essere obbligatoriamente esposto il contrassegno di iscrizione all'ordine. In questo caso è concessa la possibilità di poter anche sostare nei pressi dell'abitazione del paziente per un periodo massimo di un'ora (salvo ulteriori esigenze d'intervento) indicando attraverso il disco orario od altro sistema l'orario di arrivo.
- j) Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto merci di attività artigianali o commerciali, vettori e fornitori per esigenze legate ai rifornimenti o servizi limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 7.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In questo caso la sosta per tali operazioni è consentita per il tempo strettamente dell'attività di carico e scarico e comunque per non più di trenta minuti e previa esposizione del disco orario.
- k) Velocipedi elettrici e non
- l) veicoli in possesso di contrassegno temporaneo rilasciato di volta in volta per situazioni particolari occasionali

5) PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI

Richiesta contrassegno

Le persone o legali rappresentanti di Ditte possono ottenere il contrassegno per il transito nella ZTL, se in possesso dei requisiti di cui al pt. 3 attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile presso il Comando di P.L., allegando la carta di circolazione del mezzo;

- Rinnovo contrassegno
Per il rinnovo del contrassegno in scadenza il richiedente deve confermare la permanenza dei requisiti con le stesse procedure previste per il rilascio. Il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito.
- Sostituzione veicolo o variazione targa
In caso di sostituzione del veicolo con nuovo (sempre di proprietà o in uso del richiedente) o variazione di targa il rilascio può avvenire previa nuova comunicazione con obbligatoria restituzione del precedente contrassegno e presentazione della nuova carta di circolazione aggiornata.
- Altra variazione o perdita di contrassegno
Nel caso di temporanea sostituzione del veicolo per cause di forza maggiore, può essere rilasciato dagli uffici del Comando di P. L. un permesso temporaneo (validità max 45 gg.), previa riconsegna del contrassegno originario. Nel caso, invece, di variazione di residenza, domicilio o sede legale all'interno della ZTL deve essere inoltrata dal richiedente una nuova richiesta di contrassegno, previa obbligatoria restituzione del contrassegno precedente. In caso di smarrimento, previa presentazione della relativa denuncia alle Forze di Polizia, verrà rilasciato un duplicato.
- Modalità di esposizione del contrassegno
I contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto del veicolo. In caso di illeggibilità del contrassegno occorre sostituirlo, previa restituzione del precedente.
- Procedure per il rilascio dei contrassegni temporanei
Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno della ZTL, per documentate esigenze personali di carattere eccezionale, può essere richiesto al Comando di P.M. il contrassegno temporaneo di transito connesso sempre alle esigenze funzionali indicate dal richiedente.
- Validità del contrassegno
Nella fase sperimentale avranno validità fino al 31/12/2013.
In seguito i contrassegni permanenti conservano la validità fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e, comunque, dovranno essere confermate ogni due anni presso il Comando di P.L. entro il mese di Aprile dell'anno successivo alla scadenza